

Giuliano Serges, *La dimensione costituzionale dell'urgenza. Studio su di una nozione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, pp. 812, € 60.00, ISBN 9788893919364

Tom Frédo Pablo Brumelot
Università degli Studi di Padova

Questo saggio, molto ampio, rappresenta una somma di informazioni e di ragionamenti per chi si interessa alla problematica giuridica dell'urgenza. La sua forza consiste in sua scelta metodologica, un approccio nozionale. Le analisi sul concetto di urgenza compreso all'interno della Costituzione e le sue comparse nella giurisprudenza costituzionale sono molto preziose, soprattutto perché volutamente affrontano la vicinanza di altri concetti come "necessità", "eccezione" ed "emergenza", svolte nella prospettiva di "compiere un'operazione d'igiene concettuale" (p. 12). Dobbiamo riconoscere all'autore un autentico sforzo per uscire dall'ambiguità semantica attorno al lessico dell'urgenza, ambiguità che è il primo ostacolo nel ragionare sulla legittimità del ricorso ad istituti urgentali (decreto-legge, stato di emergenza). Sforzo dunque pienamente filosofico, che mostra ancora una volta quanto la ricerca giuridica assuma il compito, forse trascurato dalla filosofia politica, di chiarimento concettuale. E crediamo che la sua qualità speculativa, ragione di una sua ricezione al di là delle frontiere tra discipline accademiche (filosofia, diritto, scienze politiche), tenga per parte nell'attenzione rivolta alla lingua in cui si ragiona e al dialogo possibile oltre le frontiere linguistiche. In una prospettiva comparatistica tra Italia e Francia, l'autore si im-

pegna anche ad approfondire il problema della coppia concettuale urgenza-emergenza, che in francese non ha che una sola traduzione: l'*urgence*. Il testo è organizzato in tre parti: una prima parte di ricognizione della nozione di urgenza nella Costituzione italiana, ricognizione dalla quale deriva una parte speculativa sul concetto di urgenza, e per finire una parte propositiva che si vuole applicazione della teoria sull'urgenza emersa dal lavoro congiunto di ricognizione-speculazione.

La prima parte ripercorre sia i vari articoli della Costituzione (cap. II) in cui compare la nozione di urgenza (articoli 13, 14, 21, 72, 73 e 77), sia la giurisprudenza costituzionale (cap. III), per trarre da quest'esame delle fonti del diritto delle ipotesi sulla nozione d'urgenza (cap. IV). Attento ai dibattiti in Assemblea costituente che già illustravano quanto l'inserimento di "clausole urgentziali" fosse discusso, l'autore si sofferma sul caso dell'art. 77, il più controverso e quello che ha ricevuto una maggiore attenzione dalla dottrina giuridica. Contro un iniziale divieto (21 settembre 1946) formulato dai costituenti ancora traumatizzati dall'esperienza fascista, e nell'intento di limitarne l'uso, l'art. 77 ha ricevuto un'attenzione proporzionale alla maggiore criticità della sua applicazione storica: "Nella prassi, l'art. 77 [...] è servito non già a limitare a casi straordinari l'uso del decreto-legge, bensì, tutt'al contrario, a dare fondamento costituzionale, una 'patente di legittimità', ad un atteggiamento di persistente prevaricazione del Governo sul potere legislativo" (pp. 147-148). Ecco tra le righe il problema dell'urgenza: prevederla o non prevederla? Alla fine di questo percorso, l'autore difende una nozione unitaria di urgenza, fatta da una gradazione dall'articolo 76 al 78 e di una gerarchizzazione di questi istituti secondo la loro competenza (generale/speciale) e il loro uso (generale/residuale). Secondo la natura del pericolo – più o meno urgente, pressante, pace o guerra – varia la risposta giuridica. E l'autore così rias-

sume: gli istituti urgenti previsti dalla Costituzione “riposano su di una medesima nozione di urgenza, con la quale ‘interagiscono’ – se così si può dire – in modo diverso” (p. 180).

Il terzo capitolo esamina la giurisprudenza costituzionale, delineando l’incostanza della Corte nella sua valutazione dei “casi di necessità ed urgenza”: “tra la fine degli anni ’90 del secolo scorso e i primi dodici anni del secolo successivo è stato forse il più clamoroso tra i *revirement* giurisprudenziali della Corte” (p. 209). Quest’atteggiamento nuovo non si è accompagnato ad una vera definizione della nozione, ma la Corte ha progressivamente dato degli “indici di oggettivazione” che l’autore divide in due gruppi, “fattore tempo” e “fattore bisogno” (p. 218). Il “fattore tempo” raggruppa da una parte le nozioni di celerità e indifferibilità dell’atto urgente (p. 222), dall’altro la nozione di provvisorietà dell’atto urgente, cioè il “carattere necessariamente provvisorio della decretazione d’urgenza” (p. 224). Il “fattore bisogno” rinvia invece alla nozione di proporzionalità, cioè di proporzione tra i mezzi (la deroga) e la finalità, ponendo dei limiti. Il fattore bisogno corrisponde grossomodo alla nozione di necessità, che la Corte costituzionale chiama anche “indispensabilità”. Invece il fattore tempo corrisponde a quella d’urgenza, che prescrive l’indifferibilità dell’intervento. Questa categorizzazione, e in particolare la divisione in due fattori, è la chiave di volta di tutto il libro, perché la proposta teorica sarà ancorata a questa distinzione fra necessità ed urgenza. Ma questa distinzione viene subito messa alla prova: esisterebbe, oltre all’urgenza puramente giuridica, potenzialmente oggettivabile e legata al fattore tempo, un’urgenza politica “praticamente inoggettivabile, in quanto tutta ‘schiacciata’ sul ‘fattore bisogno’” (p. 248). Questa concezione politica dell’urgenza caratterizza particolarmente la giustificazione dell’urgenza in materia di decretazione (art. 77) nei primi anni della Corte

costituzionale, che si rifiuta ad un “governo dei giudici”. Con la sentenza n. 302 del 1988 contro la reiterazione, la Corte organizza una “ribellione”, dando luogo a quello che l’autore chiama “il momento dell’*adesso basta*” (p. 264). Ad oggi, l’autore difende la tesi di una nuova fase, in cui la Corte tollera la decretazione d’urgenza però imponendo delle condizioni, quindi paradossalmente rilegittimando il ricorso al decreto-legge e le violazioni “minori” dei requisiti di “necessità e urgenza”. Li chiama “consigli di mala legislazione” (p. 283), titolo che ricorda la tesi di Olivier Beaud sullo stato di emergenza francese, modello di “difetto di fabbricazione legislativa” paragonato ad una “millefoglie”. Queste tesi convergono verso l’idea che l’urgenza (e la necessità nel caso dell’art. 77) apre a una prassi legislativa di pessima qualità, che il contropotere (Corte costituzionale) non sanziona e addirittura legittima.

A concludere questa prima parte, si enunciano i grandi esiti di questa ricognizione costituzionale della nozione di urgenza (cap. IV). Secondo l’autore, l’urgenza assume una “funzione ermeneutica” all’interno del testo costituzionale, cioè l’urgenza serve a “riaffermare (secondo il classico schema dell’eccezione che conferma la regola) il concetto di inviolabilità dei diritti, [...] e il principio di separazione dei poteri” (p. 314). In altre parole, l’urgenza assume dunque una “funzione limitatrice” che appariva chiaramente nell’intento del Costituente, ma della quale si è tenuto poco conto nell’interpretazione della norma costituzionale e nella prassi (cfr. p. 315). L’autore parla di “tortura dell’ordinamento giuridico” nel senso etimologico di “tortura”, cioè di torsione “che può, a lungo andare, tradursi in uno spostamento *definitivo* degli equilibri tra i poteri dello Stato, al di fuori del disegno costituzionale e pericolosamente sbilanciato a favore dell’Esecutivo” (p. 348). Affermazione già presente nella dottrina italiana (C. Fresa, L. Paladin, L. Carlassare) che denunciava il de-

creto-legge e i suoi abusi come “strumento pericoloso, in grado di scardinare le stesse strutture portanti della nostra forma di stato e di governo” (Carlassare 2004, pp. 425-426) e che ritroviamo nel contesto francese a proposito del ricorso ripetuto agli stati di emergenza (Hennete-Vauchez, 2022). A fine capitolo, sono elencate principali ipotesi ricavate dalle analisi delle discussioni del Costituente, del testo stesso della Costituzione e della giurisprudenza della Corte costituzionale, che abbiamo raggruppate così: l’urgenza è nozione unitaria; l’urgenza è un concetto giuridico sul quale il giudice ha un “potere di concretizzazione”; l’urgenza e la necessità sono concetti distinguibili, corrispondenti al “fattore tempo” e al “fattore bisogno”; l’urgenza ha altri rapporti concettuali, in particolare con la provvisorietà e la proporzionalità. Finalmente, tutte queste ipotesi confluiscono nell’ipotesi che l’urgenza sia oggettivabile.

Queste ipotesi servono di trama alla seconda parte, speculativa, che comincia con l’esame del rapporto concettuale tra necessità ed urgenza (cap. V), per poi estenderlo ad altre nozioni come quella di emergenza (cap. VI) e quelle più vicine (cap. VII). Il quinto capitolo è di prima importanza perché riprende la tesi della distinzione tra necessità ed urgenza per vedere se trova conferma anche in campo puramente semantico e filosofico, partendo dalla convinzione che il diritto non può fare l’economia di una riflessione insieme linguistica, filosofica e politica. Citando un lungo brano di U. Scarpetti, l’autore rivendica l’impossibilità di una scienza giuridica “senza una vasta conoscenza sociologica e [...] senza un’acuta consapevolezza linguistica, nutrita di studi filosofici, semiotici, semantici” (pp. 369-370). Sull’etimologia dell’urgenza, l’autore riconduce al latino *urgere*, cioè “che preme, incalza”, quindi un contesto che spinge alla presa di decisione. Ricordando il significato di “urgenza” in dottrina, ritrova come comune denominatore il “fattore tem-

po”. Anche se viene accennato, il carattere contingente della nozione d’urgenza non è sottolineato, quando invece sembra fondamentale. Infatti, la caratterizzazione dell’urgenza suppone due futuri possibili: alternativa che non è assolutamente presente nella caratterizzazione della necessità. Filosoficamente, urgenza e necessità non sembrano solo distinguersi, ma proprio opporsi in quanto l’urgenza prevede un’ontologia contingente; invece, la necessità è caratteristica dell’ontologia determinista. Certo, una contingenza costretta dall’urgenza, ma che suppone comunque deliberazione (nel poco tempo che rimane per scegliere). In più, a sostegno di questo ragionamento, ci sembra che urgenza e necessità si distinguano *in primis* per la diversità dei loro oggetti: urgente è una situazione (reale), per cui diventa pressante l’agire, l’intervenire (con varie opzioni); invece necessaria è una conclusione o una conseguenza (logica), ma senza che sia ipotizzato un’alternativa. L’autore sembra accettare il carattere “teleologico” della nozione di necessità (p. 425), ma ci sembra discutibile: il fine di un’azione necessaria non pare deliberabile, la necessità è teleologica solo in apparenza.

Il sesto capitolo tenta una definizione della nozione d’emergenza, “situazione che viene a crearsi a seguito della *insorgenza* (cioè dell’*emersione*) di una circostanza *più che pressante* (ovverosia *urgente*)” (p. 448). A fare da riferimento è un articolo di Umberto Curi per la rivista *Antigone*, rivista che sarà al centro della conclusione (pp. 725-728). Infatti, il bimestrale di critica dell’emergenza, per quanto testimone critico di un momento storico davvero controverso, aveva l’intento di mostrare proprio l’impossibilità di rendere il concetto di emergenza, e insieme a lui quello di urgenza, apolitico e oggettivo. Comunque, l’autore denuncia “una pericolosa banalizzazione del termine emergenza”, e propone una prima distinzione tra urgenza ed emergenza, che “sembra essere più spesso abbinata ad uno ‘stato’, mentre l’urgenza sembra essere più spesso

abbinata ad un 'provvedimento' o ad una 'procedura'" (p. 451). L'autore discute allora la questione dello "stato di eccezione", facendo particolare riferimento ai lavori di Giorgio Agamben e Francois Saint-Bonnet, i quali si richiamano a Carl Schmitt. Serges ricostruisce la storia di questa nozione a partire dallo stato d'assedio, caratterizzato dalla sua "territorialità" (p. 476), esso stesso calcato sullo stato di guerra per le autorità militari quando invece lo stato d'assedio riguarda le autorità civili. Ma l'interesse di questa breve ricostruzione storica è di mostrare come "a seguito della Seconda guerra mondiale, emerse allora l'esigenza di creare uno 'stato d'eccezione generico' con cui far fronte a tutte le (o a molte delle) 'necessità urgenti' diverse dallo stato d'assedio e dallo stato di guerra. È in questa ottica che nasce lo stato d'emergenza" (p. 480). La caratteristica principale dello stato di emergenza è "di far riferimento ad una specifica situazione di fatto, come nel caso, per l'appunto, dello 'assedio' o della 'guerra'", una caratteristica che "serve pure ad 'ancorare'" la fattispecie ad un elemento di fatto il più oggettivabile" (p. 481). Occorre chiederci se la storia dello stato di emergenza non nasca anche come volontà di screditare un movimento politico e sociale (l'anticolonialismo nel caso francese, l'estrema sinistra nel caso italiano).

L'autore passa allora all'esame altre nozioni nel campo semantico dell'urgenza (cap. VII), in particolare quelle legate al "fattore tempo". Molto rilevante ci sembra il trattamento della contingibilità, perché appare proprio come il contrario della necessità, almeno in filosofia, in campo metafisico. Etimologicamente, il contingente è alternativo: può accadere e può non accadere. La contingibilità è dunque potenzialità, imprevedibilità, e la filosofia ne ha identificate due figure: il caso (natura) e la libertà (sfera umana). Ma nel diritto, il termine contingibile è stato legato alla necessità perché è servito a "qualificare situazioni e circostanze di grave e eccezionale necessità" (p. 495).

L'autore distingue allora un uso vecchio del termine contingibile che significa "prevedibile" quando l'uso odierno rinvia ad una scarsa prevedibilità. E l'autore cerca di screditare l'uso filosofico di questi termini: "Possiamo però supporre che la contrapposizione tra 'contingente' e 'necessario' sia determinata dal particolare contesto d'uso – quello cioè filosofico, in cui [...] è contingente ciò che può essere o non essere ed è necessario ciò che non può non essere – e non si estenda al linguaggio giuridico" (p. 500). Ma una tale separazione dei linguaggi è precisamente una forzatura che l'autore stesso voleva evitare, facendo una breve premessa a partire dalle riflessioni dello Scarpelli, che viene di nuovo citato (cfr. p. 503).

La terza parte è propositiva, formulando le principali tesi sulla nozione d'urgenza. Dopo la definizione per sottrazione, ecco la definizione per addizione (cap. VIII), formulata subito, della situazione d'urgenza: "*vi è urgenza ogni qualvolta si presenti una circostanza tale per cui, se non si pone immediatamente in essere un'azione volta a conseguire A, è almeno probabile che non possa che realizzarsi B. Di conseguenza: Vi è necessità (urgente) ogni qualvolta si reputi prioritario il bisogno di evitare B, perseguendo il fine A con il mezzo/modo C*" (p. 557). Non siamo sicuri di capire questa conseguenza, perché questa formula ("si reputi prioritario") sembra voler nascondere una forma di decisionismo: significherebbe implicitamente "si decide prioritario il bisogno". In ogni caso, l'urgenza è oggettivabile nel "nesso di causalità" tra A e B, o piuttosto tra A e non-B: ma questo ci sembra esattamente il motivo per cui c'è sempre il rischio che realizzare A diventi non solo urgente, ma necessario (cfr. p. 557). Ecco perché rimaniamo perplessi di questa proposta, che non sembra in accordo con la tesi della distinzione concettuale tra urgenza e necessità. Interviene allora il problema della soggettività dell'urgenza, intesa come percepita. "L'urgenza percepita è una delle più pericolose categorie del diritto, sia perché di fatto

rende inoggettivabile l'urgenza, sia perché – nell'ambito del diritto pubblico – può ben prestarsi ad abusi nell'esercizio di poteri d'urgenza” (p. 596). Appunto, siamo tentati di rispondere ad una tale affermazione: che sia pericolosa è ovvio, e che esista “un vero e proprio divieto” (p. 596) meno male, ma il problema di fondo risiede nella possibilità di fare passare come urgenza “reale” cioè oggettiva, un'urgenza solamente “percepita” cioè soggettiva. Perché la nozione di urgenza mette in gioco un futuro probabile progettato in base alla nostra percezione del presente, la quale è molto dipendente dai *mass-media*. Ma fondamentalmente la libertà stessa ha una dimensione soggettiva: basti pensare alla definizione di Montesquieu della libertà politica come “questa tranquillità d'anima che viene dall'opinione che ognuno si fa della sua sicurezza”. Quindi non ci dobbiamo stupire che la frontiera tra sentimento soggettivo di insicurezza e insicurezza oggettiva sia porosa, soprattutto quando i *mass-media* hanno un interesse economico a vendere informazioni sull'insicurezza piuttosto che sulla sicurezza.

Se si dovesse individuare una fonte che più di tutte alimenta questo libro, sarebbe quella del Pambou Tchivounda, del quale l'autore confessa ispirarsi. La principale tesi che riprende è la traslocazione della concezione processuale-civilistica della nozione d'urgenza nel diritto pubblico: è proprio quest'operazione che legittima una concezione unitaria dell'urgenza: “Sotto tale profilo [la tesi del Pambou Tchivounda] ha senz'altro il merito di aver dimostrato la ‘inframmentabilità’, e quindi la unitarietà della nozione d'urgenza” (p. 610). Confrontandosi con Pambou Tchivounda, l'autore argomenta la tesi di una funzione prioritizzante. Il ragionamento dell'autore parte da due presupposti: l'urgenza si caratterizza come fattore tempo, l'urgenza deve permettere una minore illegalità. Partendo da questi due presupposti, la funzione prioritizzatrice fa da *trait d'union*. La priorità, già nel suo senso di

“precedenza nel tempo”, include una considerazione per il fattore tempo al centro del concetto di urgenza, e non si confonde con la prevalenza: “Si distingue però da quella poiché in essa vi è *sempre* un *sacrificio* di uno dei due elementi (prevalenza) o di entrambi (contemperamento), mentre tale sacrificio, nella logica prioritaria, è soltanto eventuale” (p. 656).

Il nono capitolo cerca una conferma empirica alla definizione teorizzata fin qui: l’autore torna allora alle ipotesi formulate alla fine della prima parte, per vedere se sono state confermate dalla seconda parte. Ovviamente, sono per lo più confermate: l’urgenza è nozione unitaria, che attribuisce al giudice un “potere di concretizzazione”, che è oggettivabile e costituzionalmente sostenibile, con ruolo di limite di un potere. Ma la differenza tra necessità ed urgenza, che corrispondono a due fattori diversi, il fattore bisogno e il fattore tempo, è l’ipotesi chiave che ha posto più difficoltà: “Il discorso sulla distinzione tra necessità ed urgenza ha costituito il ‘cuore’ della seconda parte del lavoro. Si ritiene, a tal proposito, di aver dimostrato non solo che la necessità e l’urgenza siano due nozioni distinguibili, ma anche che esse *devono* essere distinte qualora le si voglia inserire nel contesto di una moderna democrazia costituzionale e pluralista” (p. 663). Torna sempre la forma di Stato come legittimante questa distinzione. Invece non sarebbe piuttosto il contrario? Un governo che strumentalizza l’urgenza per legittimare come necessaria una sua prassi antidemocratica minaccia la forma Stato della “moderna democrazia costituzionale”. Per finire, l’autore costruisce un “test di scrutinio”, “una struttura logico-argomentativa ‘standard’, un *test* di necessità e urgenza articolato in più fasi” (p. 676). Non elencheremo queste fasi, che sono ben nove, però la cosa interessante è che il capitolo si conclude sull’ambivalenza dell’urgenza, come se quel test fosse comunque non del tutto protetto dal rischio degli abusi. “E tuttavia, l’esper-

rienza repubblicana, nel suo complesso, dimostra come anche tale giuridicizzazione della nozione non offra alcuna garanzia. [...] è davvero l'urgenza il problema, o non è forse l'eccessiva fiducia che il Costituente ha riposto nei futuri Governi, nei futuri Parlamenti e nella futura Corte costituzionale?" (pp. 678-679). L'ottimismo del Costituente, deluso dalla storia, non merita allora di essere ribaltato oggi in un pessimismo a favore di una revisione costituzionale che impedisca del tutto ogni istituto urgente? Non dobbiamo toglierci il pregiudizio che per forza ci sarà in futuro una situazione (che non sia né guerra né assedio) in cui il potere esecutivo avrà la podestà legislativa? Perché forse quel pregiudizio fa da profezia auto-realizzantesi, invitando futuri governi a nutrire la retorica dell'emergenza (migranti, economia, ecc.) per guadagnarsi il potere.

Il decimo capitolo è dedicato alla questione degli stati di emergenza in una prospettiva comparatista franco-italiana, cercando negli stati di emergenza la possibilità di una nuova conferma della teoria. Il modello italiano, nato dalla legge del 1992 sullo stato d'emergenza che istituisce la protezione civile, presenta molti limiti: soprattutto dai contropoteri regionali, dalle norme europee, ma anche dalla Costituzione. Infatti, secondo l'autore, nessuna deroga costituzionale sembra tollerata (p. 690). Invece il modello francese, "esattamente all'opposto", "ha avuto una storia tormentata" (p. 694) che culmina nella normalizzazione di alcune sue disposizioni nella legge SILT del 2017, e nelle QPC (Questione Prioritaria di Costituzionalità) che ne hanno contestato la legittimità. Comunque, le due leggi sullo stato di emergenza sono "state pensate per essere usate con riferimento ad ipotesi emergenziali diverse: da un lato vi è lo stato d'emergenza italiano, palesemente temperato sulle calamità naturali e la cui attivazione ha come effetto, principalmente, quello di fare sorgere peculiare potere d'ordinanza, [...] dall'altro vi è l'*état d'ur-*

gence francese, temperato sulle esigenze di ordine pubblico e sicurezza”. Il primo viene dai “decreti-legge di epoca statutaria” quando il secondo ha origine nell’istituto dell’*état de siège* (p. 705). Dalla dichiarazione del *état d’urgence* del 2015, il *Conseil Constitutionnel* cambia progressivamente atteggiamento: lo giudica conforme nei primi mesi (novembre 2015-febbraio 2016) per poi criticarlo quando diventa duratore. Il requisito di provvisorietà del fatto emergenziale sembra proprio motivare questo cambio. “Ci pare un sintomo davvero significativo di come l’*état d’urgence* sia legato – come, d’altronde, la stessa nozione d’urgenza – al fattore tempo, quasi che la conformità a Costituzione delle misure adottate diminuisse col passare de tempo” (p. 718). Come considerare allora la normalizzazione di alcune sue disposizioni?

Per concludere, vogliamo sintetizzare i maggiori punti di forza di questo lavoro. Il primo è la sua dimostrazione del carattere inquinante dell’art. 77, perché responsabile della confusione dottrinale tra i concetti di urgenza e necessità. È proprio da questa constatazione che deriva l’intenzione di distinguere concettualmente la necessità dall’urgenza, che filosoficamente evocano ontologie addirittura opposte. Ma rimaniamo convinti che non sia sufficiente per sradicare il rischio di esercizio illegittimo della podestà legislativa da parte di un potere esecutivo che vedrà sempre nell’urgenza, sia essa chiamata “emergenza” o “pericolo pubblico”, un’opportunità di oltrepassare il suo ruolo di “esecutore” della legge. Convinzione che ci obbliga a interrogarci su questa nozione di potere esecutivo e a chiederci se il principio della divisione dei poteri sia veramente organico nelle nostre democrazie. A tale riguardo, un altro punto forte è la messa in luce della mancata partecipazione delle Corti costituzionali italiane e francesi a questa divisione dei poteri: le Corti costituzionali indeboliscono la separazione dei poteri non assumendo il loro compito di controllo e di vigilanza. Questa criti-

ca meriterebbe di essere completata da uno sguardo sociologico sulla loro composizione, che spiega la prossimità ideologica tra Corte e Governo, e quindi tra i poteri giudiziario ed esecutivo, soprattutto in Francia.

Bibliografia

Giorgio Agamben, *Stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino 2003

Olivier Beaud, Cécile Guérin-Bargues, *L'état d'urgence: Une étude constitutionnelle, historique et critique*, Lextenso, Paris 2018²

Lorenza Carlassare, *La "riserva di legge" come limite alla decretazione d'urgenza*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Livio Paladin*, Jovene, Napoli 2004

François Saint Bonnet, *L'état d'exception*, PUF, Paris 2001

Stéphanie Hennette-Vauchez, *La démocratie en état d'urgence. Quand l'exception devient permanente*, Seuil, Paris 2022